COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 173

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 173

Disegno di legge (*Seguito dell'esame degli articoli*):

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175) 173

PRESIDENTE 173, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184

GATTO 174

SAMPIETRO GIOVANNI 175, 183, 184

MICELI 175, 176, 177, 178, 181, 183

BIANCO 175

GUI, *Relatore per la maggioranza* 175, 178, 180, 183, 184

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 176, 177, 181, 183, 184

GORINI 177

GRAMMATICO 177, 178, 182, 183

BURATO 179

TRUZZI 179

CREMASCHI OLINDO 179

MARENGHI 179

GRIFONE, *Relatore di minoranza* 181

RIVERA 183

CALCAGNO 183

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Calcagno, Gallo Elisabetta e Giuntoli Grazia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Dal Pozzo è sostituito dal deputato Sacchetti Walter.

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Ricordo che nella seduta precedente era stato rinviato l'esame della seguente proposta di articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 13-II, presentata dagli onorevoli Sampietro Giovanni, Ducci ed altri: «Nel caso in cui il concedente non fornisca i fondi necessari per la coltivazione del podere secondo le norme del contratto, il concessionario potrà chiedere di continuare in proprio la coltivazione di esso, pagando l'equo canone alla proprietà ».

Comunico che è stato proposto dall'onorevole Gatto, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« L'affitto del fondo concesso a mezzadria non impedisce la rinnovazione del contratto di mezzadria, che continua con l'affittuario.

Il mezzadro deve essere preferito nell'affitto a parità di condizioni, se si tratti di fondo che può essere affittato singolarmente senza danno del proprietario ».

Poichè la sostanza è identica, i due articoli aggiuntivi possono essere esaminati congiuntamente. L'onorevole Gatto ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GATTO. L'onorevole Sampietro nel proporre il suo emendamento era partito da una preoccupazione, evidente e giusta, quella della possibilità della serrata, diremo così, da parte del proprietario ed aveva proposto un emendamento nel senso che, ove il proprietario non voglia o non possa continuare nel rapporto di mezzadria, il mezzadro è preferito nella successione in qualità di affittuario del fondo.

Ora, questo emenamento, che indubbiamente cerca di venire incontro ad una particolare situazione, si prestava a delle considerazioni giuridiche veramente interessanti; e, confesso, ad un certo momento ci si è trovati in un punto in cui non si riusciva a disciplinare questa materia che pur meritava una disciplina.

Nel corso del contratto, il rapporto di mezzadria ha una sua chiara disciplina che è quella stabilita dalla legge vigente: se un proprietario non vuole o non può dare i mezzi, cade in colpa contrattuale e quindi è tenuto non solo a dare i mezzi, ma anche al risarcimento del danno. Quindi, questa ipotesi è disciplinata.

A fine contratto si possono verificare due ipotesi diverse, a mio parere: l'ipotesi di un proprietario il quale non voglia continuare nella mezzadria o l'ipotesi del proprietario che non possa continuare nella mezzadria.

Dico subito che l'ipotesi prevista dall'onorevole Sampietro, e cioè quella di un proprietario che non voglia continuare nella mezzadria e che, quindi, faccia una specie di serrata, è una ipotesi che giuridicamente ha già nella legge la sua sanzione ed ha già nella legge la sua disciplina, in quanto vige il principio della giusta causa. È evidente che il contratto alla sua scadenza si rinnova.

Vi è invece un'altra questione, che merita un attento esame e che è difficilissimo disciplinare ed è questa: quando cioè il proprietario pur non volendo rendersi inadempiente del contratto, in buona fede, non può continuare il contratto stesso.

Ammettiamo che si verifichi una simile ipotesi. È evidente che questo caso è degno di considerazione, inquantoché noi qui siamo alla fine di un contratto che per legge, per il meccanismo automatico della giusta causa si deve rinnovare, e siamo al tempo stesso di fronte a un proprietario il quale non è assolutamente in grado, non per sua colpa, ma per circostanze estranee alla sua buona volontà, di far fronte al contratto. Come si disciplina questo caso? Siamo costretti noi a tenere questo proprietario aggiogato al contratto della mezzadria fino al limite in cui la giusta causa, per sue ragioni naturali, non funziona più? Dico subito che la disciplina di questa ipotesi è piuttosto complicata ed è complicata perché bisogna farla senza scalfire il principio della giusta causa, altrimenti si verrebbe ad infirmare uno dei punti fondamentali della legge.

È questo appunto che noi abbiamo cercato di evitare con il nostro emendamento. La nostra preoccupazione maggiore è stata quella di non danneggiare, in nessun caso, il mezzadro.

Ora, primo punto da fissare per non danneggiare il mezzadro è questo: stabilire che il fondo affittato può anche essere dato in mezzadria senza che sia risolto il rapporto di mezzadria stesso. Conseguenza di ciò è che se un proprietario non si troverà in condizioni di poter continuare a condurre il suo fondo a mezzadria ed intende condurlo ad affitto, non può mai escomiare il mezzadro, il quale viene così tutelato.

Vi sono poi dei casi in cui il mezzadro può prendere lui stesso in affitto il fondo. Quindi è opportuna la norma che il mezzadro, quando è in condizioni di poter subentrare nel rapporto di affittanza, sia preferito agli altri.

Però nella pratica si presentano delle difficoltà di ordine tecnico e di ordine economico. Mentre la cosa è abbastanza semplice quando si tratta di un solo fondo, perché è evidente che a nessuno verrà in mente di prendere un solo fondo in affitto e poi darlo a mezzadria, la questione può presentarsi, sotto l'aspetto economico e produttivistico, un po' preoccupante nel caso di un complesso aziendale unico che abbia parecchi fondi dati in mezzadria. In questo caso occorre evitare il pericolo di frazionare l'unità funzionale dell'azienda attraverso una diversa disciplina dei vari fondi.

Ecco perché, dopo aver messo una norma generale, cioè che il mezzadro domandi e, potendolo, possa diventare fittavolo, si è messa anche una restrizione, cioè: in quanto

questo non nuoccia alla situazione economica del fondo stesso.

In definitiva mi sembra che il nostro emendamento disciplini meglio di quello Sampietro le varie ipotesi che si possono configurare, rimanendo sempre nel binario della attuale situazione legislativa e soprattutto senza che ne possano derivare dannose conseguenze agli effetti della produzione.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Gatto. Però desidero porgli un quesito. L'onorevole Gatto dice che il contratto di mezzadria continua sempre, in virtù della giusta causa. Ora io ho questa convinzione: che un giudice domani, quando un proprietario dichiara di non aver più i mezzi per condurre il fondo a mezzadria, secondo questa legge non può condannarlo a continuare il contratto. Io richiamo ancora una volta il fatto che nella mezzadria il concedente ha due specifiche figure: quella di proprietario e quella di socio; ora la legge non può imporre ad un proprietario di essere perpetuamente socio in una conduzione.

Quindi, se un proprietario domani non intende più svolgere una attività agraria, cioè non intende essere più socio della mezzadria ed intende affittare il fondo, io credo che non si possa imporre la continuazione del contratto di mezzadria. In conseguenza di ciò io non credo che per un'infrazione del contratto per questo motivo, possa essere richiesto il risarcimento dei danni. Comprendo, però, che non si voglia arrivare ad una formulazione rigorosa quale quella da me proposta.

Non insisto pertanto nel mio emendamento e accetto quello dell'onorevole Gatto.

MICELI. Esprimo un mio parere personale. Ritengo che l'introduzione di questo emendamento sia più un male che un bene. Non escludo che possano presentarsi dei casi nei quali, anche con la maggiore buona volontà, la mezzadria non possa continuare, come nei casi di forza maggiore. Ma farne un argomento specifico, vuol dire dare un altro motivo di disdetta, poiché il proprietario, se non vuole o non ha i mezzi per continuare la mezzadria, troverà nelle legge un altro appiglio per non continuare, alla scadenza del contratto, la conduzione del fondo a mezzadria.

Inoltre, non sempre conviene al mezzadro cambiare la mezzadria in affitto. Gli converrà se nella mezzadria ha acquistato, attraverso evenienze a lui favorevoli, la possibilità di sopperire per intero a quelle spese per le quali, come mezzadro, sopperisce per una frazione. Quindi, deve essere una indicazione che viene dallo stesso mezzadro. Però, se il proprietario ha quest'arma in mano, conoscendo le condizioni del mezzadro, può servirsene per estrometterlo.

Perciò non sono favorevole all'emendamento Sampietro: quanto a quello presentato dall'onorevole Gatto, esso, opportunamente chiarito, secondo me può essere preso in considerazione e approvato, perché riguarda una questione diversa da quella posta con l'emendamento Sampietro. L'emendamento Gatto non pone delle subordinate come quello dell'onorevole Sampietro. Ed è giusto che sia così, perché gli argomenti giuridici dell'onorevole Gatto sono convincenti. Il contratto può essere risolto solo quando vi sono determinati motivi, elencati nell'articolo 2. Quindi non si può fare dell'inadempienza del proprietario un altro motivo di giusta causa.

Perciò, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Gatto, se ha il significato che l'affitto del fondo concesso al mezzadro non risolve il contratto di mezzadria e questo continua come affittuario, è accettabile.

La seconda parte dell'emendamento Gatto credo voglia significare questo: che anche per il contratto, che il proprietario stipula con l'affittuario il quale a sua volta deve avere rapporti col mezzadro, deve essere interpellato il mezzadro, perché se il mezzadro ritiene di avere la possibilità di prendere lui in affitto il fondo, è logico che si debba favorire questa possibilità.

Solo in questo senso accetterei l'emendamento dell'onorevole Gatto.

BIANCO. Per ragioni di logica, siccome all'articolo 13-II, secondo comma, abbiamo soppresso l'inciso « a parità di condizioni » credo che ugualmente si dovrebbe togliere il medesimo inciso nell'emendamento Gatto.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. A questo punto mi pare che la questione molto complessa che si era sollevata l'altra sera sia notevolmente chiarita. Prima di tutto l'onorevole Sampietro ha dichiarato di non insistere nel suo emendamento e mi pare che a ragion veduta lo abbia potuto fare perchè l'emendamento dell'onorevole Gatto e l'illustrazione fattane, a mio giudizio, tolgono almeno la maggior parte dei dubbi e delle questioni che egli aveva prospettato, ponendo il dito su un pericolo reale. Perciò, sull'emendamento dell'onorevole Sampietro non è il caso di insistere.

L'emendamento dell'onorevole Gatto afferma, direi, *ad abundantiam* il principio

che quando il fondo viene affittato ad un intermediario continua il rapporto di mezzadria. Dico *ad abundantiam* perchè non vi è nessuna disposizione in questo disegno di legge, nè fra gli articoli approvati, nè fra quelli da approvare, che faccia pensare a possibilità del contrario. Comunque, la chiarificazione data, poichè esistono controversie nella giurisprudenza, non è certamente inutile e perciò il primo comma può essere tranquillamente, con questo spirito chiarificatore, accettato.

La seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Gatto è rivolta, mi pare, ad attenuare possibili conseguenze a danno del mezzadro nel caso che il proprietario affitti il fondo ad affittuario intermediario. In questo caso il mezzadro si trova ad essere socio con una persona con cui non aveva stipulato il contratto. È sua convenienza continuare il contratto e non essere escomiato, ed è giusto altresì che gli si dia la possibilità di evitare rapporti con questa terza persona, prendendo lui in affitto il fondo.

Questo è il significato dell'emendamento dell'onorevole Gatto nella seconda parte, che mi sembra perciò accettabile. Convengo con l'onorevole Sampietro che degli inconvenienti potranno sempre rimanere. Nei limiti del possibile non dobbiamo rendere complicata questa legge, per le ragioni che tante volte abbiamo illustrato. Quindi, con questo spirito, possiamo accettare l'emendamento.

L'ultima aggiunta: « se si tratti di fondo che possa essere affittato singolarmente senza danno del proprietario » ha una ragione produttivistica. Se si tratta di più poderi, non è conveniente che di questi poderi uno sia a mezzadria e l'altro in affitto. In questo caso si romperebbe l'unità economica di questo complesso di poderi e si farebbe un danno alla produzione.

Nel complesso esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Gatto.

Qui si inserisce una osservazione dell'onorevole Bianco, il quale propone che, allorchè nel secondo comma si dice: « Il mezzadro deve essere preferito nell'affitto, a parità di condizioni », sia soppresso l'inciso « a parità di condizioni ».

A dire il vero, non mi pare che ciò sia altrettanto necessario come nel caso dell'articolo 13-II, che lo stesso onorevole Bianco ha richiamato, perchè nell'articolo 13-II noi abbiamo voluto eliminare la possibilità che fra gli aspiranti affittuari vi fosse una gara immorale. In questo caso, peraltro, non è possibile questa gara, perchè concorrono soltanto il mezzadro e un affittuario intermediario.

Quindi, tutto sommato, sono per la approvazione dell'articolo aggiuntivo nella formulazione presentata.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'emendamento così come è formulato mi pare che risponda alle preoccupazioni prospettate nella seduta precedente e che sodisfi le esigenze per le quali era stato presentato l'emendamento dall'onorevole Sampietro. Si sono chiariti due punti nel primo comma di questo emendamento, che cioè l'affitto di un fondo condotto a mezzadria è permesso, ma che l'affitto non risolve il contratto di mezzadria. Due punti che erano nella legge, ma che è bene che siano stati così chiariti per eliminare ogni futura controversia.

Quindi il primo comma mi pare che risolva effettivamente queste due questioni e insieme quasi tutti i casi che potevano essere considerati nell'emendamento dell'onorevole Sampietro; e li risolve in un modo che dà pieno affidamento sia nei riguardi del mezzadro sia per la tutela dei legittimi interessi del proprietario.

Il secondo comma raggiunge anche un altro effetto, senza lesione eccessiva dei diritti di una parte, quello di ovviare anche alla preoccupazione della serrata, che aveva mosso l'emendamento dell'onorevole Sampietro.

Riconosco anch'io che non tutti i casi di serrata possano rientrare in questo secondo comma, però ho già posto altre volte la questione del carattere che noi vogliamo dare a questa legge.

Questa legge – e sono lieto che anche l'onorevole Sampietro l'abbia riconosciuto – non può essere una legge definitiva. Non dico che sia una legge sperimentale, perché dietro di sé ha una grande esperienza. Si arriva ad una codificazione definitiva solo dopo decenni di travaglio legislativo. Qui stiamo raccogliendo i frutti di una esperienza. Contentiamoci di questa esperienza e poi, dal frutto che essa darà, il legislatore potrà trarre utili insegnamenti per migliorare, per meglio adeguare ai fatti la legislazione stessa.

Con questo convincimento, che questo sia il massimo che possiamo raggiungere in questo momento, propongo alla Commissione di voler approvare l'emendamento Gatto.

MICELI. Parlo per dichiarazione di voto. Mi dispiace di dover capovolgere immediatamente la mia posizione, in seguito ad una

osservazione che mi è stata fatta dall'onorevole Grammatico.

Questo emendamento sancisce la subconcessione, che era fino adesso molto controversa, subconcessione che in Sicilia rappresenta un inconveniente notevole. In Sicilia non esiste la mezzadria classica e l'affittuario non subaffitta, ma concede. Noi introduciamo nella legge questo principio: che il proprietario ad un certo momento si può appartare cedendo i suoi fondi ad un intermediario. Non so fino a che punto questo convenga. Noi abbiamo detto che dobbiamo stimolare la proprietà all'investimento, ed invece con questo articolo sganciamo la proprietà e diamo ad essa una via di uscita. Se votassimo questo articolo mi pare che daremmo un certo riconoscimento alla proprietà assenteista.

Quindi, per questa considerazione di fondo (io mi ero fermato alla considerazione di dettaglio), non possiamo votare l'articolo aggiuntivo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'argomentazione dell'onorevole Miceli è molto interessante; ma essa porta come conseguenza, alla esclusione *in toto* dell'affitto.

MICELI. No.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dobbiamo distinguere l'affittuario intermediario utile e l'affittuario intermediario non utile.

GRAMMATICO. In Sicilia l'affittuario non è conduttore.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non c'entra la Sicilia. Pregherei di lasciarmi spiegare e di non considerare questo caso sotto il profilo di una regione o di una circostanza particolare. Qui non si fa richiamo al gabelloto siciliano: qui si parla degli intermediari che fanno opera utile e non che siano semplici parassiti del proprietario o dei contadini.

Il gabelloto non è considerato nella mia ipotesi, né dal punto di vista giuridico, né da un punto di vista economico.

Non è considerato da un punto di vista giuridico perché qui si tratta di mezzadria classica, in cui l'affittuario deve dare larga opera di capitali e di direzione.

Quindi l'osservazione dell'onorevole Grammatico, da un punto di vista di fatto, non ha nessun fondamento. Colui che conduce il fondo a mezzadria non è un affittuario assenteista, perché deve sempre disporre di capitali e, siccome ha l'obbligo della direzione tecnica dell'azienda, si deve anche interessare dell'azienda medesima. Quindi l'affittuario non è un parassita ma svolge un'utile opera economica. Né dovremo dire che il proprietario è un parassita, perché affitta il suo fondo; del resto questo ragionamento porterebbe ad escludere definitivamente e in ogni caso l'affitto di fondi rustici.

GORINI. Io sono perplesso in ordine all'emendamento dell'onorevole Gatto e precisamente in merito agli obblighi che deve assumere l'affittuario. Avvenuta l'affittanza fra l'ex concedente e l'affittuario, come viene a trovarsi il mezzadro nei confronti dell'affittuario, specie per quanto riguarda determinate garanzie che il mezzadro ha diritto di avere durante lo svolgimento del contratto? Supponiamo il caso in cui l'affittuario venga anch'egli a trovarsi nelle medesime condizioni del concedente proprietario, cioè non abbia più i mezzi per continuare la conduzione del fondo.

Quando è il proprietario ad essere inadempiente, essendo egli intestatario della proprietà immobiliare, dovrà secondo le norme del codice civile, risarcire il danno a cui avrà diritto il mezzadro, per l'inadempienza contrattuale da parte del proprietario. Ma se domani l'affittuario è chiamato in causa dal mezzadro, l'affittuario stesso non dovrà rispondere dei danni, perché è semplicemente una figura intermediaria. Cosicché il mezzadro verrebbe a trovarsi in condizioni più disagiate che non di fronte ad un proprietario concedente inadempiente.

Per questa ragione sono contrario all'articolo aggiuntivo Gatto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Gatto-Sampietro.

Pongo in votazione il primo comma: « L'affitto del fondo concesso a mezzadria non impedisce la rinnovazione del contratto di mezzadria che continua con l'affittuario ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma senza l'inciso « a parità di condizioni »; inciso del quale l'onorevole Bianco aveva chiesto la soppressione: « Il mezzadro deve essere preferito nell'affitto se si tratta di fondo che può essere affittato singolarmente senza danno del proprietario ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'inciso: « a parità di condizioni ».

(*È approvato*).

Segue ora una proposta di articolo aggiuntivo degli onorevoli Capalozza, Marabini, Cavallari, Dal Pozzo, Miceli, Cremaschi Olindo, Coppi Ilia, Bergamonti, Bellucci, Lombardi Carlo, Grifone, del seguente tenore: « Il mezzadro può surrogarsi al concedente, inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 3, decorsi sei mesi dalla fine dell'annata agraria, e previa intimazione all'altra parte, con diritto a rimborso garantito da privilegio sulle quote di prodotto di spettanza padronale ».

Nella parte essenziale questo emendamento è già contenuto nell'articolo 3 che abbiamo approvato a suo tempo. Il testo è identicó. Qui vi è una aggiunta « con diritto a rimborso garantito da privilegio sulle quote di prodotto di spettanza padronale ».

MICELI. Sono uno dei firmatari dell'emendamento aggiuntivo. Ricordo che il ministro si dichiarò favorevole alla garanzia del privilegio. Si è dichiarato soltanto perplesso sulla forma. Ora, se la nostra formula può essere migliorata, non ho nulla in contrario. Ma la nostra intenzione è quella che vi sia questa garanzia per i crediti del mezzadro.

PRESIDENTE. Vorrei però fare osservare che l'articolo 2165 del Codice civile prevede già un privilegio sia per il concedente che per il mezzadro per credito derivante da contratto. Sarebbe pertanto più opportuno non complicare questa materia.

MICELI. Il riferimento all'articolo del Codice riguarda il credito, cioè a quello che si scrive nel libretto colonico. Credo che vi sia differenza fra un credito per miglioria e credito normale di gestione.

Se il mezzadro ha la garanzia, fa questi miglioramenti. Ecco l'importanza dell'emendamento.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Non si tratta soltanto del mezzadro, ma anche dell'affittuario, per cui la questione deve essere affrontata in una sede più vasta, cioè di norme generali.

MICELI. Possiamo distinguere i due casi.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Prego di considerare che la medesima questione è sollevata anche in un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Zanfagnini.

L'onorevole Zanfagnini vede la cosa come un problema generale e dice che questo credito è garantito da privilegio, ecc.. Ma, siccome prevede un problema generale e non solo relativo alla mezzadria, noi possiamo fare qui una esplicita riserva di affrontare nuovamente il problema in sede di disposizioni finali.

MICELI. A noi non interessa la sede, purchè la questione sia affrontata: non ho difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole Gui.

PRESIDENTE. Allora, se la Commissione è d'accordo, questa questione del privilegio sarà esaminata in sede di disposizioni finali.

È così esaurito il Titolo relativo alla mezzadria.

Passiamo al Titolo dell'affitto:

TITOLO III
DEL CONTRATTO DI AFFITTO

ART. 13-III
(*Durata*)

« Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto di affitto ha la durata minima di sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Grammatico ed un emendamento degli onorevoli Burato, Chiarini, Truzzi e Gatto.

L'emendamento dell'onorevole Grammatico è del seguente tenore:

« *Al primo comma, alle parole:* di sei anni, *sostituire:* di nove anni ».

L'emendamento degli onorevoli Burato, Chiarini, Truzzi e Gatto è del seguente tenore:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Il contratto di affitto ad affittuario conduttore ha la durata minima di anni nove ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GRAMMATICO. Non vi è dubbio che noi, avendo ultimato tutto ciò che riguarda la mezzadria classica, esaminiamo ora una nuova figura di contratto, e precisamente quella forma di conduzione che è maggiormente in uso nell'Italia meridionale e specificatamente in Sicilia, dove non vige la mezzadria classica bensì semplicemente l'affitto e qualche parvenza di mezzadria impropria che, più che mezzadria, da noi si chiama « ruberia » nel vero senso della parola.

Difatti mentre nel Nord si ha una forma associativa come la mezzadria, nel Sud noi abbiamo l'affitto, cioè una forma speciale, nella quale il proprietario si garantisce sotto tutti gli aspetti per avere la sua parte, il suo affitto, il suo canone, a completo danno del coltivatore; infatti si obbliga l'affittuario persino a rinunziare espressamente ai casi fortuiti e

non fortuiti di cui agli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Ci troviamo quindi di fronte a dei proprietari che sono i maggiori nemici dell'agricoltura, proprietari assenteisti, i quali 99 volte su 100 non conoscono nemmeno la ubicazione del loro feudo, e ad una figura di gabelloto intermediario su di un altro gabelloto, il quale prende in affitto la terra dal proprietario senza cederla in subaffitto ad un coltivatore diretto. Tanto l'uno che l'altro questi signori non subiscono i danni di uno scarso raccolto, mentre si avvantaggiano sempre dei benefici che il terreno produce.

Di fronte a questa forma speciale di conduzione della terra è logico e naturale che la nostra Commissione debba fortemente preoccuparsi di mettere in condizione l'affittuario (che comunemente si chiama piccolo gabelloto e vive tutto l'anno sempre nell'ansia di poter raccogliere il necessario per poter pagare il proprietario e sfamare la propria famiglia) di essere più tranquillo e, soprattutto, di potersi dedicare ad una migliore coltivazione del terreno.

È da tener presente, ai fini del mio emendamento – per il quale era necessaria questa lunga premessa – che vi sono dei pericoli cui va incontro il coltivatore nella conduzione del fondo. Questi sono dati, ora dalla abbondanza delle precipitazioni, ora dallo scirocco che distrugge completamente il raccolto ed ora dalla scarsità delle precipitazioni che produce danni notevoli per il raccolto stesso. Perciò io ho proposto che la durata dell'affitto sia portata a nove anni, affinchè l'affittuario abbia la possibilità di stabilire un piano di coltivazione che non sia rappresentato da una rotazione semplice, ma che gli consenta di attuare cicli di coltivazione di maggior durata, allo scopo anche di ottenere una maggiore produzione.

Del resto, questo termine di nove anni è previsto anche dal capitolato nazionale di affitto ai coltivatori diretti del 1° febbraio 1949 dove, all'articolo 2, è detto: « La durata del contratto individuale non può essere inferiore a nove anni e tale durata viene riportata anche ai contratti eventualmente stipulati senza determinazione di tempo ».

Anche l'emendamento Burato propone che il contratto di affitto ad affittuario conduttore abbia la durata minima di nove anni: non comprendo il perchè di questa limitazione, mentre sarebbe più logico che la durata minima di tutti i contratti di affitto fosse portata a 9 anni.

Per tutte le ragioni che ho esposte, nell'interesse della produzione e nell'interesse dei coltivatori, io prego vivamente gli onorevoli colleghi della Commissione di approvare il termine di nove anni come da me proposto. Vero è che poi è detto nell'articolo 13-III che quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto di affitto ha la durata minima di sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali. Però, l'inciso « salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali », non ha valore in Sicilia, perché in quell'isola ha valore soltanto la volontà del proprietario il quale si sostituisce alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Burato ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

BURATO. La ragione per cui ho proposto questo emendamento è chiarissima. Noi abbiamo fatto una regolamentazione dei patti agrari e, per quanto concerne i contratti di affitto, abbiamo tenuto una linea unica per quanto riguarda l'equo canone, le regalie e i miglioramenti e abbiamo stabilito norme che valgono per tutti i fittavoli, grandi e piccoli, conduttori o coltivatori. Abbiamo invece fatto un binario doppio, un trattamento particolare per quanto riguarda il coltivatore diretto, il quale è stato escluso dalla giusta causa. Dimodoché il coltivatore diretto si riduce ad avere il contratto per la durata di una rotazione agraria che, nel massimo dei casi, in Italia settentrionale, rappresenta una durata di 3-4 anni. Perciò, questa legge mi pare farebbe offesa grandissima al conduttore che deve impiegare larghissimi mezzi di capitale, di attrezzature; e farebbe offesa grave anche alla produzione; il conduttore sarebbe messo nelle condizioni di non poter guardare con tranquillità al suo avvenire e all'avvenire della produzione.

Perciò, a tranquillità ed a garanzia della produzione, io penso che la durata del contratto anche per l'affittuario conduttore non debba essere inferiore a nove anni.

TRUZZI. Quale firmatario dell'emendamento, propongo di aggiungere il seguente comma: « In caso di rinnovazione vale la durata stabilita dall'articolo 1 », cioè il ciclo di rotazione colturale.

CREMASCHI OLINDO. Non mi rendo conto della ragione per cui l'onorevole Burato ha voluto limitare la durata di nove anni unicamente ai contratti di affitto ad affittuario conduttore. A mio avviso occorrerebbe estendere tale durata a tutti i contratti di affitto.

MARENGHI. Vorrei far presente all'onorevole Burato e agli altri colleghi che questo loro emendamento è applicabile solo nel caso che non vi sia ciclo di rotazione colturale,

mentre mi sembra opportuno che la durata minima sia fissata indipendentemente dal ciclo di rotazione.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo anzitutto agli onorevoli colleghi che questo articolo 13-III è legato all'articolo 1, il quale dice, circa la durata: « I contratti di affitto e quelli associativi di mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione hanno una durata non inferiore al ciclo di rotazione colturale normale della zona.

I contratti a tempo inferiore e i contratti a tempo indeterminato s'intendono convenuti per tale durata, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali.

Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, valgono i termini di durata minima prevista per i singoli contratti ».

Interpretando questo ultimo comma abbiamo stabilito per la mezzadria, all'articolo 6-IV: « Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto di mezzadria è a tempo indeterminato, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

Adesso si ripropone il medesimo problema per l'affitto. Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale cosa si dispone per l'affitto? Il testo della Commissione dice: « ha la durata minima di sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

Vi sono degli emendamenti. L'onorevole Grammatico propone: « In ogni caso, quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto d'affitto ha la durata minima di nove anni » ed argomenta, sostanzialmente, in questo modo: questa durata di nove anni dà agli affittuari una maggiore garanzia di poter ricavare dal fondo quanto è necessario e di fare (almeno, dalle sue parti) non meno di due arature profonde.

Non vorrei che con questo concetto di fare due volte le arature, l'onorevole Grammatico scivolasso nel concetto della rotazione, perché questo nel caso in questione è già escluso. Poi, è da osservare che anche gli agricoltori del Nord hanno concesso nei capitolati intersindacali questa durata di nove anni, però i capitolati intersindacali non prevedono la giusta causa; e non è cosa da poco, perché ella sa, onorevole Grammatico che quando il contratto scade e non c'è la giusta causa, esso si rinnova automaticamente alle medesime condizioni.

Ora, questo significa che il contratto dura nove anni, significa cioè, grazie all'istituto della giusta causa, che esso automaticamente si rinnova per altri nove anni. Quindi, questo è un fatto che ha la sua importanza.

Questo rinnovo automatico per altri nove anni porta a delle conseguenze che noi dobbiamo tener presenti.

Mi sembra pertanto preferibile che rimangano i sei anni proposti dalla Commissione, anche per non creare una eccessiva disparità di trattamento con i fittavoli che hanno il fondo non soggetto a rotazione. Coloro che hanno il fondo soggetto a rotazione rinnovano il contratto di tre anni in tre anni o quattro al massimo, mentre quelli che hanno il fondo non soggetto a rotazione lo rinnoverebbero di nove anni in nove anni. Sarebbe una disparità di trattamento fra queste due categorie, che mi pare eccessiva. Sei anni è già un limite superiore alle normali rotazioni delle zone più progredite e tale durata mi sembra una sufficiente garanzia. Quindi, esprimo parere sfavorevole all'emendamento Grammatico.

A questo punto si inserisce l'emendamento Burato il quale, già nella sua formulazione, e poi per le perplessità che ha sollevato dimostra che ha bisogno di essere completato e perfezionato.

Lo spirito dell'emendamento dell'onorevole Burato è questo: dato che il fittavolo conduttore non gode della giusta causa e quindi ha un trattamento di sfavore nei confronti degli altri fittavoli, intenderebbe compensarlo, almeno in parte, portando la durata del contratto a nove anni. Senonché, l'emendamento è stato proposto all'articolo 13-III, che specifica la durata laddove non vi è ciclo di rotazione colturale. In tal modo esso assume il significato che il fittavolo conduttore gode di questa durata di nove anni soltanto laddove non c'è rotazione colturale. Quindi ritengo più opportuno che queste disposizioni trovino posto in un articolo a parte, con l'aggiunta, dopo la parola « colturale » delle altre « in ogni caso il contratto di affitto ecc. ».

Vi è poi la questione sollevata dall'onorevole Truzzi. Dice l'onorevole Truzzi: costringere il fittavolo a continuare il contratto per altri nove anni, può anche non essere in suo favore, poiché, dopo i primi 9 anni possono essersi create delle condizioni tali per cui il fittavolo non se la senta di assumere un impegno per altri nove anni. Allora l'onorevole Truzzi propone che, dopo i primi nove anni, allorché si rinnova il contratto per mutuo consenso, la rinnovazione non sia necessariamente di nove anni, ma possa essere anche per un periodo minore. Per esempio, per il periodo corrispondente alla rotazione colturale.

Così espresso, così congegnato e inserito come articolo a parte ritengo che l'emendamento degli onorevoli Burato e Truzzi possa essere accolto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Dico subito che condivido il parere del relatore.

Per l'affittuario coltivatore noi abbiamo introdotto un principio nuovo, quello della giusta causa, che noi finiremmo con lo svalutare introducendo una durata minima del contratto per nove anni.

Per il coltivatore diretto abbiamo stabilito un periodo di sei anni (periodo sufficientemente lungo per uno sfruttamento razionale del terreno). Ora, passato il periodo di sei anni, volendo rinnovare il contratto, anche in base al principio della giusta causa, a me pare che vi sia quella tranquillità di lavoro che noi vogliamo ottenere con questa legge. Io temo davvero che legare il coltivatore diretto alla terra per nove anni sia un periodo eccessivo e possa costituire anche un danno. Il termine di sei anni, al fine di ottenere la rinnovazione, è molto più equilibrato ed è nell'interesse del contadino.

Per l'affittuario conduttore accetto l'emendamento degli onorevoli Truzzi e Burato, modificato come è stato proposto dal relatore. Manca per l'affittuario conduttore l'istituto della giusta causa ed ecco perchè si prevede una durata minima maggiore. Giustamente poi lo stesso emendamento riduce, nel caso della rinnovazione, la durata della rinnovazione stessa.

In definitiva sono contrario all'emendamento Grammatico e favorevole all'emendamento Burato-Truzzi.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione.

GRIFONE. *Relatore di minoranza*. Per consentire ad una parte di noi di non fare una votazione che potrebbe sembrare contraddittoria, prego di esaminare la opportunità di mettere in votazione per primo l'emendamento Burato. Noi accettiamo quello che si vuole far passare di straforo, cioè che si possa nuovamente votare su quello che si è votato in aula, perchè « in ogni caso » vuol dire che la durata sarà di 9 anni anche quando vi è la rotazione agraria. Ora, ciò costituisce una contradizione (che ripeto noi accettiamo) con quanto è stato votato all'articolo 1 circa la durata. L'accettiamo perchè noi ci siamo battuti per questo, poichè riteniamo che gli affittuari ed in genere tutti coloro che si trovano sulla terra o come impresa o come lavoro, debbano essere garantiti al massimo, perchè in tal modo è garantito, contemporaneamente, anche il bracciante.

PRESIDENTE. Dato che l'articolo 1 che abbiamo votato in Assemblea dice che i contratti di affitto, ecc. hanno una durata « non inferiore al ciclo di rotazione colturale » noi possiamo votare in questa sede una durata che sia superiore; non vi è quindi né preclusione né contradizione alcuna. L'articolo 13-III è sostituito dall'emendamento Burato-Truzzi, così definitivamente formulato:

« Il contratto di affitto ad affittuario conduttore ha in ogni caso la durata minima di nove anni.

In caso di rinnovazione del contratto vale la durata minima prevista dall'articolo 1 e ove non vi sia un ciclo di rotazione culturale vale la durata minima di sei anni.

Il contratto di affitto a coltivatore diretto, quando non vi sia ciclo di rotazione culturale, ha la durata minima di sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

Sia il relatore che il ministro si sono dichiarati favorevoli a questo testo.

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo comma sino alle parole « ha la durata minima ».

(*È approvato*).

Vi è un emendamento dell'onorevole Grammatico, che propone di sostituire le parole « di sei anni », con le altre: « di nove anni ».

MICELI. Parlo per dichiarazione di voto. Io non ho votato la prima parte per servirmene dopo come paragone, perché questo paragone è stato smontato, entro determinati limiti, dal ministro e dal relatore.

Si dice, sostanzialmente: essendoci la giusta causa per il coltivatore diretto e non per il conduttore, è logico che questa disparità sia compensata da una durata minima superiore. Ma richiamo la vostra attenzione sul fatto che noi ci riferiamo a quei contratti di affitto a coltivatori diretti dove non esiste la rotazione agraria. Che importanza ha tutto questo ?

Dove non esiste la rotazione agraria la garanzia minima di permanenza sul fondo è un

motivo di indirizzo colturale, perché dove esiste la rotazione agraria si tratta di camminare su di un binario, di muoversi nell'interno di un circolo perfettamente definito e di operare bene o male nell'ambito di questo circolo; dove non esiste, invece, la rotazione agraria si tratta di adottare delle iniziative colturali per le quali spesso o quasi sempre i risultati si vedono dopo un certo numero di anni. Mi riferisco, per esempio, ad un frutteto, all'impianto di una vigna, dove la rotazione agraria non esiste. Nel frutteto la stessa potatura può essere fatta con diversi criteri a seconda del periodo minimo che si prevede di poter utilizzare il frutteto. Molte volte la sostituzione delle piante che vengono a mancare, a distruggersi nel frutteto stesso, dipende da questa durata minima di cui si è sicuri di poter disporre del frutteto.

Orbene, qui credo che non ci possa essere contestazione, tanto è vero che abbiamo inteso distinguere tutti i contratti in due categorie; dove vi è la rotazione culturale e dove non vi è. Questo non è stato un criterio arbitrario, bensì un criterio economico. Qui, invece, noi ci troviamo in queste condizioni: proprio per il coltivatore diretto, il quale avrebbe maggiore bisogno, appunto, per svolgere la sua opera, di una garanzia minima, questa garanzia minima c'è; ma vi è in misura inferiore a quella stabilita per l'affittuario conduttore. Ecco l'obiezione del ministro e del relatore: ma il coltivatore diretto ha, oltre questo minimo di garanzia, la questione del rinnovo obbligatorio del contratto, la questione della giusta causa. È evidente che vi è una contradizione in termini. Se questo fosse, si dovrebbe approvare il nostro criterio del tempo indeterminato; ma se abbiamo inteso mettere una garanzia di sei anni, un minimo di sei anni, vuol dire che abbiamo la presunzione che questa giusta causa funzioni. Ma vogliamo, prima che questa si metta in funzione, avere una certa garanzia, che non possa essere dipendente da nessuna commissione, da nessun avvocato che sappia o non sappia difendere la questione del contadino. E quindi abbiamo stabilito una durata minima di sei anni.

Per questa ragione, non per sfiducia nell'istituto della giusta causa (voi ci credete in un modo, noi in un altro modo, ma ci crediamo ambedue) abbiamo voluto fissare questo periodo minimo. Ora noi siamo favorevoli all'estensione di questo periodo minimo a nove anni, anche perché siamo convinti che non ne derivi alcun danno dal punto di vista della produzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Grammatico:

« *Alle parole:* di sei anni, *sostituire:* di nove anni ».

(*Non è approvato*).

Adesso votiamo il testo dell'emendamento Burato-Truzzi, che per questa parte è identico al testo proposto dalla Commissione: « di sei anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13-IV:

(*Disdetta*).

La disdetta deve essere comunicata all'interessato almeno un anno prima della scadenza del contratto.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

(*Determinazione del canone*).

« Il canone spettante al locatore deve essere determinato in natura o con riferimento ai prezzi dei principali prodotti del fondo, salvo che la varietà dei prodotti sia tale da impedire la determinazione della loro prevalente importanza.

Il canone da corrispondersi in prodotti del fondo non può incidere sulla quantità di prodotto necessaria per le sementi e per il fabbisogno familiare dell'affittuario coltivatore diretto ».

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Grammatico, del seguente tenore:

« *All'ultimo comma, aggiungere:* e verrà corrisposto sul fondo di produzione ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di svolgerlo.

GRAMMATICO. Onorevoli colleghi, io mi riferisco sempre alla Sicilia. Debbo richiamare l'attenzione della Commissione su questo fatto: generalmente il canone di affitto si paga in natura e i proprietari nei loro contratti mettono sempre questo inciso (quella che vi leggo è una bozza di contratto): « Il grano, di ottima qualità, ben crivellato, pulito e asciutto dovrà essere consegnato in territorio di Trapani nel preciso luogo che avrò cura di indicare, unitamente ad altri compensi ».

Quindi, i proprietari non indicano dove si deve consegnare il prodotto pattuito come canone, ma si riservano di farlo sapere all'affittuario al momento del raccolto. Niente di difficile che il proprietario abbia i suoi magazzini molto lontano dal territorio dove si raccoglie il grano e possa, mercé quel contratto, obbligare l'affittuario a trasportare il grano in quella data località. Ed allora spese di trasporto che vanno a carico dell'affittuario, spese che sono fortissime.

Ora, ad evitare che questa spesa così onerosa gravi sull'affittuario, io propongo che sia stabilito precisamente che il prodotto si deve consegnare sul luogo di raccolta.

Non ho altro da aggiungere.

GUI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento dell'onorevole Grammatico riflette una situazione particolare che egli conosce bene e che io non voglio contestare. Però, il legiferare per tutto il territorio nazionale, tenendo presente soltanto situazioni particolari, ci porta all'inconveniente che si vanno ad introdurre nella legge troppe considerazioni particolari, troppi incisi di natura locale, e la legge si complica enormemente. A questi casi di natura particolare debbono tentare di rimediare i contratti collettivi locali, provinciali, individuali, ma non possiamo provvedere in una legge a carattere nazionale senza appesantirla e renderla enormemente difficile.

Per queste regioni esprimo parere contrario all'emendamento dell'onorevole Grammatico.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere contrario all'emendamento Grammatico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14, già letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'onorevole Grammatico:

« e verrà corrisposto sul fondo di produzione ».

(*Non è approvato*).

Vi è ora un altro emendamento di un comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Grammatico, del seguente tenore:

« È sempre in facoltà dell'affittuario pagare il canone in natura o commutarlo in denaro ».

L'onorevole Grammatico ha facoltà di svolgerlo.

GRAMMATICO. Trattai l'argomento del mio emendamento in sede di discussione generale e sostenni che questa legge non è sufficiente per stabilire equi rapporti fra affittuario e proprietario. Io credo che sia bene chiarire questo fatto perchè, per esempio in Sicilia, non è detto che l'affittuario coltivi sempre del grano. Perciò io propongo che il canone possa essere pagato sia in natura che in denaro.

RIVERA. Mi chiedo se occorra mettere una disposizione di questo genere. Ad ogni modo io sarei favorevole all'emendamento perché, porre la condizione di pagare in denaro il canone, qualora non si abbia il grano a disposizione per l'affitto, mi sembra un passo in avanti per il progresso agricolo di tutte le zone. Una disposizione di questo genere non credo che sia dannosa, bensì di aiuto per la trasformazione agricola che da tutti noi è auspicata.

MICELI. L'emendamento dell'onorevole Grammatico si riferisce ad una situazione particolare del meridione dove più forte è sentita l'esigenza dell'opera di trasformazione.

In fondo, il proprietario che affitta il fondo a che cosa ha diritto? A una rendita. E questa è una forma di corresponsione di rendita. Altro è il caso del proprietario compartecipe, che ha bisogno di alcuni determinati generi per la conduzione del fondo, ma nel caso del proprietario che concede in affitto il fondo è necessario assicurare soltanto la rendita. Si potrà discutere sulla misura di essa, ma non stabilire che quella rendita sia in una determinata forma o in un'altra. Perciò mi pare che l'emendamento possa essere accettato da tutti.

SAMPIETRO GIOVANNI. Può accadere questo non solo per la Sicilia ma anche per l'Italia settentrionale. Può capitare cioè che la produzione del grano scenda al 20 per cento del normale in una determinata annata. Questo può accadere anche per il riso, per il risone ed altri prodotti, di modo che il canone in natura non può essere pagato. Perciò, di fronte a questa eventualità, bisogna lasciare all'affittuario la possibilità di corrispondere, al posto del prodotto, l'equivalenza in denaro, secondo il prezzo del mercato.

CALCAGNO. Che cosa è il canone? È la corresponsione di una quota stabilita nel contratto. Quando viene a mancare la cosa, come si sostituisce? Con il prezzo. È una norma del codice civile.

Mi pare quindi superfluo l'emendamento dell'onorevole Grammatico perché vi è già una disposizione del codice civile a questo riguardo.

GUI, *Relatore per la maggioranza.* Vorrei far osservare all'onorevole Grammatico che il suo emendamento porta come conseguenza una instabilità del contratto, perché, in questo modo, ogni anno resta in facoltà dell'affittuario di pagare in natura o in denaro, mentre il contratto può stabilire che il canone debba essere pagato in denaro oppure in natura. Così il contratto perde il suo valore permanente, perché non vi è più una sicurezza nel contratto stipulato.

Ora, se il proprietario affitta ed è stato stabilito che il canone debba essere pagato in denaro, vuol dire che per tutta la durata del contratto deve essere pagato in denaro, a meno che nel contratto non sia detto che un anno debba pagare in un determinato modo ed un altro anno in un altro determinato modo, cioè lasciando all'affittuario la libertà di pagare come vuole. Ma se l'affittuario si impegna a pagare in denaro, il proprietario non può rimanere nell'incertezza che l'anno successivo debba essere pagato in natura.

Inoltre, lasciando questa facoltà all'affittuario, può accadere, per esempio, che se un anno il fittavolo ha avuto una produzione abbondante di latte, paghi il canone con questo prodotto. Naturalmente questo è un caso limite, ma è anche un caso possibile. Oltre al latte, ciò potrebbe accedere per il fieno, per i bozzoli, per la canapa, ecc. Si lascerebbe all'arbitrio dell'affittuario, ogni anno, di pagare nel modo che gli sembrerà più opportuno.

Inoltre faccio osservare che ciò che è stabilito nel secondo comma dell'articolo 14 è di per sè stesso già una garanzia. Infine c'è il disposto – richiamato dall'onorevole Calcagno – del codice civile.

Per tutte queste considerazioni mi pare che già una tutela per l'affittuario vi sia, mentre l'emendamento porta a quella incertezza che io prima ho richiamato, con tutti gli inconvenienti, che possono essere evitati. Perciò esprimo parere sfavorevole all'emendamento Grammatico.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Vi sono diversi tipi di contratti. Possiamo avere contratti in cui le parti abbiano stabilito che si possa pagare in natura o al prezzo del prodotto (ed allora non vedo l'utilità dell'emendamento Grammatico); e si possono avere contratti in cui è stabilito che si debba sempre pagare in natura. Questa specie di contratti è comunissima per il latte (nella campagna romana, nel grossetano ed in Sardegna), per i bozzoli, per la canapa, per il risone, ecc. Il canone in grano, non è, quindi, nella maggioranza dei casi, anzi direi che è tutt'altro che nella maggioranza dei casi. Allora avviene che, se il coltivatore non ha prodotto grano, vuol dire che non gli conveniva e che si è dedicato a culture per lui più redditizie: in tal caso non vedo perché non dovrebbe acquistare il grano pattuito nel canone per versarlo al proprietario. Può avvenire che non abbia potuto corrispondere il canone in natura per motivi indipendenti dalla sua volontà. A questo secondo caso provvede l'articolo 14 con il suo secondo comma il quale dice: « Il canone da corrispondersi in prodotti del fondo non può incidere sulla quantità di prodotto necessario per le sementi e per il fabbisogno familiare dell'affittuario coltivatore diretto ». A me pare che questo sia già di per sè stessa una garanzia sufficiente. Pertanto dichiaro di non accettare l'emendamento Grammatico.

SAMPIETRO GIOVANNI. Dichiaro di votare l'emendamento Grammatico, che mi pare risolva equamente una questione che potrebbe risultare pregiudizievole per l'affittuario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Grammatico:

« È sempre in facoltà dell'affittuario pagare il canone in natura o commutarlo in denaro ».

(*Non è approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI